

## 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

**1.1** Il presente contratto di fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica, come meglio specificati nelle condizioni economiche (di seguito il "Contratto"), costituito dalla Richiesta di Fornitura, dalle presenti Condizioni Generali e Particolari di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, Condizioni Economiche dell'offerta e dall'Informativa sul trattamento dei dati personali, disciplina la fornitura di gas naturale ed energia elettrica da parte di ENGIE Italia S.p.A. (di seguito il "Fornitore") al Cliente dietro il pagamento di un corrispettivo, presso i punti di prelievo (di seguito "Punto di Prelievo") e di riconsegna (di seguito "Punto di Riconsegna") indicati nella Richiesta di Fornitura.

**1.2** In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali di fornitura e le Condizioni Particolari o le Condizioni Economiche dell'offerta, prevarranno nell'ordine, ove non diversamente previsto, le Condizioni Economiche dell'Offerta, le Condizioni Particolari e le Condizioni Generali.

**1.3** Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali regolamentazioni il cui inserimento automatico nella tipologia di contratti di fornitura in cui è inquadrabile il presente Contratto sia previsto dalla legge o dalle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

## 2. PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO

**2.1** La durata del Contratto è indeterminata.

**2.2** Il Cliente formula la proposta di contratto con la sottoscrizione dell'apposita Richiesta di Fornitura ed è da intendersi irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile. La suddetta richiesta è valida e vincolante per il Cliente per i 45 giorni successivi alla sua sottoscrizione e il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione scritta da parte del Fornitore entro il predetto termine, con le modalità sotto dettagliate. Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, lo stesso sarà reso disponibile al Cliente anche in formato cartaceo. Nel caso in cui il Contratto sia concluso telefonicamente, sono altresì rese disponibili su supporto durevole, oltre alla registrazione della telefonata inerente all'approvazione da parte del Cliente delle condizioni contrattuali, generali e particolari, di fornitura, anche la manifestazione di volontà del cliente di voler concludere un contratto col Fornitore, previa esplicita richiesta del Cliente di registrare l'accettazione del contratto concluso telefonicamente. Nel caso di Richiesta di Fornitura formulata per telefono, il Contratto si intende concluso e vincolante per effetto della ricezione da parte del Cliente del plico postale o dell'email contenente le registrazioni della conferma alla conclusione del Contratto e della relativa proposta contrattuale via e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente, oppure, in assenza di tale dato, tramite supporto audio CD trasmesso per posta raccomandata all'indirizzo di spedizione delle fatture. L'accettazione è in ogni caso subordinata ad attività di verifica anche dell'affidabilità del Cliente basate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre che sulla verifica di assenza di morosità del Cliente nei confronti del Fornitore per precedenti contratti o contratti in essere, anche sulla verifica di informazioni di merito creditizio (quali, ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli, e la verifica di informazioni di solvibilità e rating anche elaborate su basi statistiche) fornite da primarie società/enti preposti a tale attività.

**2.3** Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di dare parzialmente seguito, mediante comunicazione scritta al Cliente, alla Richiesta di Fornitura (attivando soltanto la fornitura di energia elettrica ovvero la fornitura di gas naturale) qualora sussistano motivi tecnici che ne impediscano la completa attivazione.

**2.4** L'attivazione della fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica avverrà compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto per l'energia elettrica e dei servizi di trasporto e distribuzione del gas. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell'avvio, sarà data comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il Cliente.

**2.5** Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

**2.6** In caso di Richiesta di Fornitura con cambio fornitore ("Switch") per l'energia elettrica ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com e, per il Gas ai sensi dell'Allegato A alla Del. ARG/gas 99/11, il Fornitore si riserva la facoltà di recedere dal Contratto prima che abbia avuto un principio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1373, comma 1, del Codice Civile, con comunicazione scritta al Cliente entro 45 giorni dalla conclusione del Contratto, qualora dalle informazioni che il SII metterà a disposizione del Fornitore al momento della richiesta di Switch risulti sussistere in relazione al/i Punto/i di Fornitura (di seguito PdF) oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: il PdF risulta chiuso a seguito dell'intervento di chiusura del PdF per sospensione della fornitura per morosità; il PdF sia oggetto di una richiesta di indennizzo in corso; il PdF provenga dai servizi di ultima istanza; il PdF sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switch in corso; il PdF sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso; il PdF risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di gas). Nel caso in cui il Fornitore eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas, non verrà data

esecuzione al Contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti, e gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente fornitore verranno meno. In caso di esercizio di detta facoltà, la procedura di attivazione non verrà finalizzata, e pertanto il Cliente continuerà ad essere servito dalla precedente controparte commerciale.

**2.7** Aderendo al Contratto il Cliente entrerà/rimarrà nel mercato libero. Il Cliente prende atto che: (i) nel caso di clienti gas aventi diritto al servizio di tutela (ai sensi dell'Art.4.1 lettera a), e b) del TIVG), gli stessi hanno sempre facoltà di richiedere l'applicazione delle predette condizioni economiche, in alternativa alle presenti condizioni economiche del mercato libero. In particolare, le condizioni economiche di fornitura che il Fornitore deve garantire ai clienti del servizio di tutela si articolano in singole componenti, volte a coprire i costi per l'approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso e le attività connesse, il servizio di trasporto, il servizio di distribuzione e misura, la commercializzazione della vendita al dettaglio e gli oneri aggiuntivi (Del. ARG/gas 64/09 e smi); e (ii) nel caso di clienti elettrici aventi diritto al servizio di maggior tutela (ai sensi dell'Art.8.2 del TIV), gli stessi hanno sempre la facoltà di richiedere, in alternativa presenti condizioni economiche del mercato libero l'attivazione del servizio di maggior tutela a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'ARERA.

## 3. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

**3.1** Il Cliente può recedere in qualunque momento nel rispetto dei termini di preavviso definiti all'articolo 3.2 dell'Allegato A alla delibera 302/2016/R/com dell'ARERA, decorrenti dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. Il Cliente potrà recedere dal Contratto al fine di cambiare fornitore di energia elettrica e/o gas. In tal caso il Cliente si avvarrà del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso a ENGIE Italia S.p.A. Qualora il recesso venga comunicato a ENGIE dal nuovo fornitore, in caso di ritardo nell'attivazione della fornitura da parte dello stesso, continueranno ad applicarsi le medesime condizioni economiche e contrattuali in corso.

**3.2** Il Cliente potrà altresì recedere dal presente contratto al fine di cessare la somministrazione di energia elettrica e/o gas. In tal caso il Cliente dovrà inviare direttamente la comunicazione di recesso, avvalendosi della modulistica disponibile sul sito web del Fornitore casa.engie.it, mediante raccomandata A/R, all'indirizzo: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano.

**3.3** Il Fornitore può recedere in qualunque momento, mediante raccomandata A/R inviata all'indirizzo di fatturazione del Cliente indicato nella Richiesta di Fornitura, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, con un preavviso di 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del Cliente, della comunicazione di recesso.

**3.4** Il Cliente rilascia al Fornitore, ovvero all'utente del dispacciamento entrante o all'utente della distribuzione entrante da quest'ultimo individuato, espressa procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto col Fornitore precedente e affinché effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, secondo quanto previsto dalla delibera 302/2016/R/com e s.m.i.

## 4. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

**4.1** Il Cliente avrà diritto di recedere dal presente Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, qualora il Contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, entro quattordici giorni decorrenti dalla conclusione del Contratto, durante i quali il Contratto non avrà esecuzione salvo fatta espressa richiesta del Cliente, in base all'art. 9.6 del Codice di Condotta commerciale introdotto dalla Del. 366/2018/R/COM. Nel caso in cui la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sia già stata attivata durante il periodo in cui il Cliente eserciti il ripensamento, il medesimo sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti in detto periodo.

**4.2** Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento di cui all'art. 4.1, avvalendosi della modulistica disponibile sul sito web del Fornitore casa.engie.it con comunicazione inviata a mezzo di raccomandata A/R all'indirizzo ENGIE Italia S.p.A. - Customer Care Pre Sales - Via Napoli, 364 - 70132 Bari (BA); la comunicazione può altresì essere inviata, entro il termine di cui al presente Articolo, mediante fax (al n. 02/32952296). Resta inteso che, in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore degli obblighi di informazione di cui al Codice del Consumo, il Cliente può recedere nei termini ivi previsti.

**4.3** In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 4.1, il Cliente prende atto che la prestazione può essere eseguita durante il periodo di ripensamento soltanto a seguito di esplicita richiesta del Cliente stesso, il quale, compiendo tale scelta, è consapevole di:

- rinunciare a godere dell'intero periodo di ripensamento stabilito dalla legge in quattordici giorni dalla conclusione del Contratto per consentire al consumatore l'esercizio del recesso senza spese;
- dover versare ad ENGIE un corrispettivo proporzionale a quanto usufruito, nel caso di recesso ad esecuzione iniziata.

**4.4** Il Cliente, che, dopo aver chiesto di iniziare la prestazione del servizio durante il periodo di ripensamento, comunicò il recesso dal presente Contratto, è tenuto a corrispondere ad ENGIE un importo proporzionale al valore della prestazione eventualmente eseguita fino al momento della comunicazione di recesso.

## 5. USO DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA

**5.1** Il Cliente non può cedere il gas e l'energia elettrica a terzi, utilizzarli

per usi e in luoghi diversi da quelli indicati nella Richiesta di Fornitura, ovvero in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni.

**5.2** Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore qualsiasi variazione intervenuta nei dati riportati nella Richiesta di Fornitura. In difetto di quanto sopra, il Cliente rimane obbligato verso il Fornitore per il pagamento dei corrispettivi (inclusi imposte e accessori) relativi al consumo dell'energia elettrica e/o del gas effettuato.

**5.3** Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas e l'energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas e/o dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza.

**5.4** Il Fornitore in caso di accertate irregolarità rispetto a quanto previsto ai punti che precedono ha facoltà di sospendere la relativa fornitura secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

## 6. CORRISPETTIVI

**6.1** Il Cliente corrisponderà al Fornitore, per ogni kWh di energia elettrica consumata e per ogni standard metro cubo di gas consumato, i corrispettivi indicati nelle Condizioni Economiche dell'offerta.

**6.2** I corrispettivi indicati nelle Condizioni Economiche dell'offerta riceveranno integralmente le eventuali variazioni stabilite dall'Autorità, così come verrà automaticamente recepito l'inserimento di eventuali ulteriori oneri che dovessero essere introdotti e gravare sulla fornitura del Cliente. L'applicazione di tali variazioni avverrà con la stessa data di efficacia definita dall'Autorità e, in ogni caso, verrà imputata con la prima fattura utile emessa successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione.

**6.3** Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore, entro congruo termine, idonea documentazione per consentire a quest'ultimo l'eventuale applicazione di aliquote agevolate o qualsiasi altra agevolazione di natura fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare, al fine di consentire al Fornitore medesimo l'applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

**6.4** Il Cliente prende atto ed accetta che, qualora i dati tecnici della fornitura (quali ad esempio l'uso del gas o dell'energia, la tensione di fornitura del punto) dichiarati dal Cliente in occasione della sottoscrizione dell'offerta, fossero discordanti rispetto ai dati in possesso del Distributore locale, il Fornitore provvederà a fatturare al Cliente, per le componenti di spesa legate al trasporto e agli oneri di sistema, i corrispettivi tariffari risultanti dall'applicazione dell'uso effettivo dell'energia elettrica e/o del gas del PdF intestato al Cliente, così come pubblicati dall'ARERA. Sono compresi nell'eventuale adeguamento della spesa anche le componenti PCV e QVD (definite e pubblicate dall'ARERA) riferite all'uso effettivo del PdF, che sostituiranno in caso di discordanza, i Corrispettivi di Commercializzazione definiti nelle Condizioni Economiche dell'offerta. In caso di mancata futura pubblicazione delle componenti PCV e QVD da parte dell'ARERA, il Fornitore continuerà ad applicare il valore relativo all'ultima pubblicazione utile, ovvero si riserva di applicare i corrispettivi in uso al momento dell'adeguamento per una tipologia di offerta similare.

**6.5** In aggiunta ai corrispettivi sopra indicati, nel caso in cui il Cliente richieda al Fornitore nel corso della fornitura una prestazione di competenza del Distributore (a titolo esemplificativo disattivazione, variazione di potenza, spostamento del gruppo di misura), il Fornitore addebiterà al Cliente l'importo addebitato allo stesso da parte del Distributore in relazione alla specifica richiesta. Inoltre, per le sole richieste di attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura, voltura con cambio fornitore (switch), disattivazione della fornitura a seguito di morosità e riattivazione della fornitura a seguito di morosità, il fornitore addebiterà al Cliente, per ogni richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, un contributo in quota fissa per la prestazione commerciale, previsto dall'art.11 dell'Allegato A della Delibera ARERA 301/12, aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Il contributo è attualmente pari a 23€ IVA esclusa.

## 7. MODIFICHE DEL CONTRATTO

**7.1** Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente Contratto. Nell'ipotesi in cui per giustificato motivo si renda necessario il ricorso da parte del Fornitore a tale facoltà, quest'ultimo ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente, con un preavviso non inferiore ai 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Detta comunicazione deve contenere (i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (ii) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; (iii) la decorrenza della variazione proposta nonché (iv) i termini e le modalità per la comunicazione, da parte del Cliente, dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.

**7.2** In caso di violazione di quanto previsto al precedente punto 7.1, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 € come previsto dall'art. 14.1 lett. b) della delibera 366/2018/R/COM versione integrata e modificata.

## 8. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**8.1** Salvo tutto quanto specificamente previsto al successivo art. 10.6 per i casi di morosità, in caso di inadempimento, il Fornitore si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile, salvo diverse previsioni regolatorie. La sospensione o la risoluzione avranno effetto a partire dallo scadere del termine, comunque non inferiore a 40 giorni, che il Fornitore assegnerà al Cliente mediante apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, ove entro detto termine il Cliente non abbia posto rimedio alla violazione contestata. Resta inteso che il ritardo nel pagamento protrattosi per un periodo superiore a 10 giorni dalla scadenza del termine indicato in fattura equivarrà ad un mancato pagamento.

**8.2** Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile è facoltà del Fornitore risolvere il presente Contratto, mediante semplice dichiarazione, inviata dal Fornitore a mezzo raccomandata al Cliente, nei seguenti casi: (i) mancato versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 2 delle Condizioni Particolari di fornitura di energia elettrica e all'art. 2 delle Condizioni Particolari di fornitura di gas naturale; (ii) prelievo fraudolento dell'energia elettrica e/o del gas a danno del Fornitore e/o del/i Distributore/i locale/i; (iii) manomissione e rottura dei sigilli del gruppo di misura; (iv) utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto; (v) situazioni di imminente pericolo dovute a perdite di gas o gravi deficienze tecniche; (vi) comunicazione di dati e informazioni incomplete e/o non veritiere da parte del Cliente; (vii) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti o altri casi di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (quali sequestri, ipoteche), e/o sotto posizione del medesimo a procedure esecutive; (viii) impossibilità di procedere alla fornitura di gas e/o energia elettrica per impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore; (ix) qualora il Fornitore abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e questi non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 10 giorni dal ricevimento della relativa diffida inviata dal Fornitore; (x) mancato pagamento di almeno 2 (due) fatture, anche non consecutive. Per quanto attiene il caso che precede, gli effetti della risoluzione decorreranno dall'ottavo giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte del Cliente della relativa comunicazione. Resta inteso che in caso di prelievo fraudolento dell'energia elettrica e/o del gas a danno del Fornitore e/o del/i Distributore/i locale/i la sospensione della fornitura potrà essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione.

**8.3** In ogni caso di risoluzione del presente Contratto resta fermo il diritto del Fornitore al risarcimento dei danni.

## 9. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E FORZA MAGGIORE

**9.1** Il Fornitore non è responsabile per gli eventuali danni causati dall'energia elettrica e/o dal gas né per eventuali inadempienze, anche parziali, imputabili al Distributore locale o al soggetto che svolge l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica e/o di trasporto del gas naturale (di seguito il "Trasportatore").

**9.2** Il Fornitore non è ritenuto responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. Per forza maggiore deve intendersi qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo del Fornitore, che sia causa del suo inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.

**9.3** In particolare, il Fornitore non sarà responsabile per le sospensioni e/o interruzioni della fornitura di gas e/o energia elettrica causati da guasti e sovraccarichi e non sarà, altresì, responsabile per inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, di terzi che pregiudichino la fornitura. Nessun risarcimento potrà essere richiesto al Fornitore per danni diretti e/o indiretti, causati dall'utilizzo o mancato utilizzo dell'energia elettrica e/o del gas, verificatisi a valle dell'impianto di erogazione in presenza di eventi non controllabili da parte del Fornitore e/o per fatti comunque riconducibili alla rete di distribuzione.

**9.4** Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica e/o di gas non sono imputabili al Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo problematiche di distribuzione e/o dispacciamento sulla rete locale/ nazionale) e non comportano alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né possono costituire motivo di risoluzione del presente Contratto essendo il Fornitore espressamente manlevato da ogni onere e/o responsabilità a riguardo.

**9.5** Il Cliente dovrà comunque comunicare immediatamente al Fornitore ogni contestazione, pretesa, azione o procedimento avviato da terzi relativamente alla fornitura, dei quali venisse a conoscenza. Il Cliente rimarrà comunque responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che il Fornitore dovesse subire a causa della mancata o non tempestiva comunicazione.

## 10. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

**10.1** La fatturazione dei consumi viene effettuata per l'energia elettrica con frequenza: bimestrale nel caso di clienti domestici e non domestici connessi in BT con potenza disponibile fino a 16,5 kW, mensile nel caso di clienti non domestici connessi in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Nel caso gas relativamente a PDR per i quali non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero la frequenza di fatturazione è: quadrimestrale nel caso di consumi fino a 500 Smc/anno; bimestrale nel caso di consumi compresi tra 501 e 5.000 Smc/anno; mensile nel caso di consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Per PDR per i quali è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero la frequenza di fatturazione è mensile. Ciascuna fattura viene emessa

entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

**10.2** Le bollette saranno emesse in forma sintetica, secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e s.m.i. Sul sito web casa.engie.it è, inoltre, disponibile la guida alla lettura della bolletta.

**10.3** Nel caso di emissione della fattura di periodo oltre suddetto termine, il Fornitore riconosce un indennizzo automatico al cliente finale, in occasione della prima fattura utile. Il valore dell'indennizzo è pari a: 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui al punto 10.1; tale importo viene maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui al punto 10.1. L'indennizzo massimo di cui sopra è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: è pari a 40 € se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui al punto 10.1; è pari a 60 € se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui al punto 10.1.

**10.4** Il Cliente dovrà provvedere al pagamento dell'intero importo indicato in fattura nel termine ivi previsto, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura medesima.

L'ARERA stabilisce le caratteristiche delle fatture rateizzabili e pertanto: (i) l'importo da rateizzare deve essere maggiore di € 50,00; (ii) la richiesta di rateizzazione deve pervenire al Fornitore entro 10 giorni dalla data di scadenza della fattura; (iii) le rate non sono cumulabili e, salvo diverso accordo, hanno la stessa frequenza corrispondente al normale ciclo di fatturazione e in ogni caso le rate non possono essere inferiori a due. L'Autorità prevede, per il Mercato Libero, che i clienti residenziali possono richiedere la rateizzazione della fattura (ai sensi della Delibera 463/2016/R/com) nei seguenti casi: (i) se la bolletta contiene importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente; (ii) laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista dal Contratto; (iii) la rateizzazione sarà concessa in tutti i casi di fatturazione di importi anomali; (iv) qualora la bolletta contenga conguagli sia per dati di misura stimati o reali negli ultimi 12 mesi, sia per ricalcoli di variazioni stagionali di consumi, sia per modifica componenti di prezzo, sia per un blocco di fatturazione, sia per le prime bollette emesse dall'attivazione. I clienti che usufruiscono del Bonus Sociale (ai sensi della Delibera. 584/2015/R/com), potranno chiedere la rateizzazione di una o più fatture anche se non rientrano nei casi sopra citati, previsti dall'ARERA. Detta rateizzazione potrà essere richiesta una sola volta nell'arco di 12 mesi. In tali casi, verrà chiesto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare, oltre interessi. In tutti gli altri casi in cui, in costanza di rapporto contrattuale, il Cliente volesse richiedere una dilazione di pagamento, il relativo piano di rateizzazione dovrà essere preventivamente concordato col Fornitore.

Resta inteso che in caso di reclamo relativo alla fatturazione, si determinerà la sospensione del pagamento degli importi indicati nella fattura oggetto della contestazione ed anche delle eventuali azioni di sollecito da parte del Fornitore, sino all'avvenuto riscontro del reclamo. Nella relativa risposta scritta, verranno fornite informazioni in merito al dettaglio del ricalcolo effettuato, al corretto importo da corrispondere o all'eventuale rimborso spettante. Eventuali errori negli importi fatturati verranno corretti e quindi compensati nella prima fattura seguente l'individuazione di tali errori e preventivamente comunicati in forma scritta.

**10.5** Decorso il termine di scadenza per il pagamento indicato in fattura, il Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora calcolati su base annua, al tasso ufficiale di riferimento della BCE, aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali spese sostenute per il recupero, fermo restando che il Fornitore non potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori. Resta inteso che al Cliente che abbia regolarmente effettuato i pagamenti delle fatture relative all'ultimo biennio verranno applicati dal Fornitore, per i soli primi dieci giorni di ritardo, unicamente gli interessi legali.

**10.6** In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto trascorsi 10 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

**10.7** Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

**10.8** Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore elettrico di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

**10.9** La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.

**10.10** Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccettuato la prescrizione, pur sussistendo i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

**10.11** Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA o definito nel prezzario del Distributore.

**10.12** Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste per le comunicazioni.

**10.13** Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di richiesta di risoluzione contrattuale.

**10.14** Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al SII la relativa risoluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG o ai sensi dell'art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di default o del Servizio di maggior tutela.

**10.15** In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di fornitura.

**10.16** Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

- euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, nonostante alternativamente:
  - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  - il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. Nei casi di cui al presente comma, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

**10.17** Il pagamento delle fatture potrà essere effettuato dal cliente tramite le modalità meglio specificate nelle Condizioni Economiche dell'offerta.

**10.18** Nel caso di adesione al servizio "Bolletta On Line" il Cliente riconosce ed accetta che le fatture saranno messe a disposizione da ENGIE Italia S.p.A. unicamente in formato elettronico e non verranno più spedite su supporto cartaceo; detta opzione non comporta alcuna spesa a carico del Cliente. Il Cliente garantisce inoltre la veridicità e la correttezza dell'indirizzo e-mail fornito. ENGIE Italia S.p.A. non potrà in alcun caso essere chiamata a rispondere per qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato dalla non correttezza e/o veridicità dei dati forniti. Il Cliente potrà in qualsiasi momento modificare l'opzione scelta, attraverso l'area riservata disponibile su casa.engie.it, richiedendo altresì l'invio della fattura nel solo formato cartaceo; detta modifica non comporta alcuna spesa a carico del Cliente.

**10.19** Qualora il Cliente scelga l'addebito automatico diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) come modalità di pagamento il Cliente riconosce il diritto del Fornitore di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente disponibilità.

**10.20** Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo <sup>CMOR</sup> - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

## 11. CESSIONE DEL CONTRATTO

**11.1** Il Fornitore potrà cedere, con un preavviso verso il Cliente di 120 giorni dal perfezionamento della cessione, il presente Contratto ad altre società, purché autorizzate alla vendita di gas e di energia elettrica ai sensi della normativa vigente e purché detta cessione non comporti un aggravio dei costi ovvero condizioni meno favorevoli a carico del Cliente. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto da parte del Fornitore.

## 12. RINVIO NORMATIVO

**12.1** Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi, nelle deliberazioni dell'Autorità e alle norme del Codice Civile, ove applicabili.

## 13. FORO COMPETENTE

**13.1** Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato italiano.

#### 14. INFORMATIVA SULLA PRIVACY\*

**14.1** Tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuati dal Fornitore nel contesto della gestione del Contratto sono contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), allegata al presente Contratto, che il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso.

#### 15. COMUNICAZIONI

**15.1** Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto.

**15.2** Deve altresì essere comunicata per iscritto al Fornitore, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo e di Consegna

**15.3** Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

#### 16. RECLAMI

**16.1** Il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazione trasmettendo una comunicazione scritta a mezzo posta a ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, anche utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito Internet del Fornitore (casa.engie.it).

**16.2** Il Fornitore, in conformità con la vigente delibera 413/2016/R/com - Testo Integrato sulla Qualità dei servizi di Vendita TIQV e successive modifiche e integrazioni, provvederà a fornire al Cliente una risposta motivata a eventuali reclami scritti entro 30 giorni solari, e provvederà a eventuali rettifiche di fatturazione entro 60 giorni solari (90 giorni per fatture con frequenza quadrimestrale) o di doppia fatturazione entro 20 giorni solari. In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nei termini e modalità previsti dall'Autorità; ad oggi l'indennizzo di base previsto è pari a 25€, crescente in relazione al ritardo dell'esecuzione della prestazione, fino a un massimo di 75€, (art. 19 del TIQV).

**16.3** È espressamente esclusa l'applicazione delle disposizioni del presente articolo a qualsiasi problematica dovesse insorgere nell'esecuzione del presente Contratto che trovasse ragione costitutiva in prestazioni del Fornitore diverse dalla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

**16.4** Il Fornitore aderisce alla procedura ripristinatoria volontaria stabilita dalla Delibera 228/2017/R/COM (TIRV). Pertanto, qualora il Cliente contesti un contratto o una attivazione ai sensi del TIRV stesso, entro e non oltre 40 giorni dalla data di emissione della prima fattura, può inviare al Fornitore un "reclamo per contratto contestato". L'invio del reclamo

è condizione necessaria per dare esecuzione alla procedura speciale a carattere risolutivo e alla procedura ripristinatoria di cui al TIRV.

#### 17. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

**17.1** Il Cliente potrà in ogni modo accedere alla procedura conciliativa per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla Delibera n. 209/2016/E/COM (TICO). L'esperienza del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si precisa che il Fornitore aderisce, nel miglior interesse dei propri clienti, al Servizio Conciliazione dell'Autorità posto che la procedura è volontaria, gratuita e garantita dalla supervisione di Acquirente Unico. Per attivarla utilizzare il link <https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>

**17.2** Resta inteso che in nessun caso la suddetta procedura potrà avere luogo per controversie aventi ragione costitutiva in prestazioni del Fornitore diverse dalla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

#### 18. VOLTURA E SUBENTRO

**18.1** Il Cliente potrà richiedere la voltura o il subentro in un Punto di Prelievo o un Punto di Riconsegna contattando il Fornitore attraverso le seguenti modalità: (i) telefonando al numero verde 800.422.422 o (ii) attraverso apposita sezione del sito web del Fornitore ([www.impresa.engie.it](http://www.impresa.engie.it)).

**18.2** Nel caso di richiesta di subentro su Punto di Prelievo o un Punto di Riconsegna su cui insista uno stato di morosità a carico del precedente intestatario, fatta salva la necessaria corretta e completa indicazione da parte del richiedente di tutte le informazioni tecniche ed anagrafiche necessarie per procedere all'attivazione, il perfezionamento della richiesta di subentro è soggetto alle seguenti condizioni sospensive: (i) rilascio di apposita dichiarazione da parte del richiedente di essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'immobile del cessante, o di avere la piena disponibilità del bene in virtù di un contratto di locazione o comodato, anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o allegando copia di un provvedimento di natura giudiziale, allegando in tale ultimo caso copia del detto provvedimento, (ii) verifiche di merito di credito sul richiedente, ivi incluse verifiche di inesistenza di morosità pregresse del richiedente nei confronti del Fornitore.

**18.3** Nel caso di richiesta di voltura su Punto di Prelievo o Punto di Riconsegna su cui insista uno stato di morosità a carico del precedente intestatario, fatta salva la necessaria corretta e completa indicazione da parte del richiedente di tutte le informazioni tecniche ed anagrafiche necessarie per procedere all'attivazione, il perfezionamento della richiesta di voltura è soggetto alle seguenti condizioni sospensive: (i) rilascio di apposita dichiarazione da parte del richiedente di essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'immobile del cessante, o di avere la piena disponibilità del bene in virtù di un contratto di locazione o comodato, anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o allegando copia di un provvedimento di natura giudiziale sul quale si fonda la titolarità del diritto vantato, o allegando copia del relativo contratto di locazione o di comodato, (ii) rilascio di dichiarazione da parte del richiedente di estraneità rispetto al precedente intestatario a mezzo della quale il richiedente dichiara - anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - di non avere rapporti di parentela entro il primo grado con il cessante e di non essere mai stato residente/domiciliato presso l'immobile del cessante ovvero di essere assegnatario dell'immobile per effetto di un provvedimento di natura giudiziale, allegando in tale ultimo caso copia del detto provvedimento, (iii) verifiche di merito di credito sul richiedente, ivi incluse verifiche di inesistenza di morosità pregresse del richiedente nei confronti del Fornitore.

**18.4** Ad esito del perfezionamento della voltura e/o del subentro, verranno addebitati al Cliente entrante nella prima bolletta utile gli oneri amministrativi richiesti dalla società di distribuzione e il contributo di cui all'art. 6.5.18.5.

**18.5** Salvo quanto espressamente previsto al precedente art. 18.2 e 18.3 in relazione, rispettivamente, alle condizioni necessarie per il buon esito del subentro o della voltura in un Punto di Prelievo o un Punto di Riconsegna precedentemente cessato a causa di morosità del precedente intestatario o interessato da morosità e in fase di disalimentazione ma non ancora interrotto/sospeso, in nessun caso il Fornitore potrà condizionare il buon esito di una richiesta di voltura e/o di subentro al pagamento delle morosità pregresse del precedente intestatario, né addebitare al Cliente entrante alcun costo/somma/ corrispettivo in relazione alle somme non pagate dal precedente intestatario.

consegna interessato da morosità e in fase di disalimentazione ma non ancora interrotto o sospeso, fatta salva la necessaria corretta e completa indicazione da parte del richiedente di tutte le informazioni tecniche ed anagrafiche necessarie per procedere alla voltura, il perfezionamento della richiesta è soggetto alle seguenti condizioni sospensive: (i) rilascio di apposita dichiarazione da parte del richiedente di essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'immobile del cessante, o di avere la piena disponibilità del bene in virtù di un contratto di locazione o comodato, anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o allegando copia di un provvedimento di natura giudiziale sul quale si fonda la titolarità del diritto vantato, o allegando copia del relativo contratto di locazione o di comodato (ii) rilascio di dichiarazione da parte del richiedente di estraneità rispetto al precedente intestatario a mezzo della quale il richiedente dichiara - anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - di non avere rapporti di parentela entro il primo grado con il cessante e di non essere mai stato residente/domiciliato presso l'immobile del cessante ovvero di essere assegnatario dell'immobile per effetto di un provvedimento di natura giudiziale, allegando in tale ultimo caso copia del detto provvedimento, (iii) verifiche di merito di credito sul richiedente, ivi incluse verifiche di inesistenza di morosità pregresse del richiedente nei confronti del Fornitore, (iv) verifiche di merito di credito sul richiedente, ivi incluse verifiche di inesistenza di morosità pregresse del richiedente nei confronti del Fornitore.

**18.4** Ad esito del perfezionamento della voltura e/o del subentro, verranno addebitati al Cliente entrante nella prima bolletta utile gli oneri amministrativi richiesti dalla società di distribuzione e il contributo di cui all'art. 6.5.18.5.

**18.5** Salvo quanto espressamente previsto al precedente art. 18.2 e 18.3 in relazione, rispettivamente, alle condizioni necessarie per il buon esito del subentro o della voltura in un Punto di Prelievo o un Punto di Riconsegna precedentemente cessato a causa di morosità del precedente intestatario o interessato da morosità e in fase di disalimentazione ma non ancora interrotto/sospeso, in nessun caso il Fornitore potrà condizionare il buon esito di una richiesta di voltura e/o di subentro al pagamento delle morosità pregresse del precedente intestatario, né addebitare al Cliente entrante alcun costo/somma/ corrispettivo in relazione alle somme non pagate dal precedente intestatario.



#### CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

##### 1. RICONSEGNA DELL'ENERGIA ELETTRICA

**1.1** Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del singolo Punto di Prelievo alla rete elettrica, sono disciplinati, salvo diversi accordi tra le Parti, dalla normativa vigente in materia nonché dai provvedimenti emanati dalla competente Autorità. In particolare, si precisa che sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'esecuzione del presente Contratto e nel corso della fornitura. Il Cliente è reso edotto del fatto che il Fornitore, quale "Cliente Grossista" ovvero soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione ai sensi del D.Lgs. n. 79/99 e s.m.i., non risponde dei danni causati dall'energia elettrica fornita quale conseguenza di eventi verificatisi a valle dell'impianto di erogazione quale conseguenza di eventi non controllabili da parte del Fornitore e/o, in ogni caso, per fatti riconducibili alla rete di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Il Fornitore assisterà il Cliente nei rapporti con il Distributore locale qualora il livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata non sia ritenuto idoneo.

**1.2** Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

##### 2. DEPOSITO CAUZIONALE

**2.1** Il Cliente è tenuto a versare un deposito cauzionale, a garanzia del puntuale pagamento delle fatture, pari a € 11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. Per i clienti titolari del bonus sociale il deposito ammonta a 5,2 euro per ogni Kw di potenza impegnata. Il Cliente che, ai fini del pagamento delle fatture, si avvalga dell'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD) non è tenuto al versamento del deposito cauzionale di cui sopra.

**2.2** L'importo relativo al deposito cauzionale sarà addebitato dal Fornitore al Cliente di norma entro la seconda fattura emessa e sarà restituito nella fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali, entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del presente Contratto, fatto salvo il caso di morosità del Cliente.

##### 3. CONFERIMENTO DEL MANDATO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**3.1** Il Cliente, relativamente al punto/i di prelievo di energia elettrica cui si riferisce la presente richiesta di fornitura, conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1705 codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle delibere 111/06 s.m.i., 333/07 s.m.i., ARG/eit 198/11 e 348/07 s.m.i. e ARG/elt 199/11, per la conclusione e la gestione del contratto di dispacciamento con Terna S.p.A. e dei contratti di trasporto con il Distributore locale territorialmente competente. Resta inteso che, su richiesta del Cliente, il Fornitore fornirà al Cliente, laddove disponibile, il testo dei contratti sopra citati, conclusi per conto del Cliente in adempimento del mandato di cui al presente art 3.1. Il Cliente autorizza espressamente il Fornitore a sottoscrivere le Condizioni Tecniche predisposte dal Distributore e conferisce altresì al Fornitore mandato senza rappresentanza per lo svolgimento, presso il Distributore locale delle attività di gestione della connessione del/i punto/i di prelievo (a titolo di esempio, variazioni di potenza, spostamento gruppo di misura, voltura ecc.). Il Cliente si impegna fin da ora a rimborsare tutti gli eventuali costi, presenti e futuri, nella misura stabilita dall'ARERA, sostenuti dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto.

**3.2** Il Cliente dichiara: a) di essere a conoscenza del fatto che il perfezionamento del contratto di trasporto richiede l'accettazione delle Condizioni tecniche allegate allo stesso, del cui contenuto il Cliente dichiara di essere a conoscenza, e fra l'altro consultabili sul sito internet di ENGIE Italia S.p.A. così come rese disponibili dal Distributore competente; b) che le caratteristiche tecniche del punto di prelievo indicate nella richiesta di fornitura sono le medesime di quelle relative all'esistente rapporto con il Distributore locale e di aver adempiuto correttamente alle obbligazioni di pagamento relative ai pregressi contratti di trasporto e dispacciamento. Il Cliente si impegna a fornire ogni informazione e documentazione necessaria al corretto svolgimento delle attività connesse al contratto di dispacciamento e trasporto.

**3.3** Relativamente al punto di prelievo di energia elettrica specificato nella Richiesta di fornitura, il Cliente autorizza sin d'ora: a) il Fornitore ad acquisire dal Distributore locale le caratteristiche tecniche ovvero a comunicare a terzi tali dati per consentire la cor-

retta esecuzione del contratto di trasporto, nonché a cedere a terzi il presente mandato, fermo restando che ciò non comporterà costi aggiuntivi e/o condizioni peggiorative a carico del Cliente b) il Distributore locale al rilascio al Fornitore delle curve di prelievo orarie di potenza elettrica e dei dati di consumo a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

##### 4. MISURA DEI CONSUMI

**4.1** La quantificazione dei consumi elettrici avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal contatore e rilevati dal Distributore. Il Distributore locale mette a disposizione del SII i dati di misura entro il 20° giorno del mese successivo al mese di rilevazione.

**4.2** Nel caso di stime effettuate dal Fornitore, esse saranno calcolate nel seguente ordine in relazione a: (i) le letture rilevate presenti nella banca dati; (ii) i dati storici di consumo del Cliente che il Fornitore acquisisce durante la somministrazione. I criteri di calcolo delle stime sono i seguenti: (i) prodie calcolato sulla base dei consumi effettivi del trimestre precedente al periodo stimato; (ii) prodie calcolato sulla base dei consumi effettivi rilevati nell'omologo periodo dell'anno precedente; (iii) prodie calcolato sulla base del volume annuo previsto, così come comunicato dal distributore locale, ovvero dal Cliente.

**4.3** Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di energia elettrica darà facoltà al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

**4.4** Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Elettrico la verifica del Contatore Elettrico; le richieste del Cliente saranno inoltrate dal Fornitore al distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della sola parte che ne abbia avanzato richiesta.

##### 5. VOLTURA CON CONTESTUALE CAMBIO FORNITURA (SWITCH)

**5.1** Il Cliente, ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera 135/2021/R/EEL, potrà richiedere congiuntamente al Fornitore, oltre alla fornitura di energia elettrica, anche la voltura come nuovo intestatario del POD, conferendogli espresso mandato affinché effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi coinvolti.

